



## **Delibera della Giunta Regionale n. 6 del 18/01/2013**

A.G.C. 13 Turismo e Beni Culturali

Settore 1 Sviluppo e promozione turismo

Oggetto dell'Atto:

RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DI DIRETTORE TECNICO DI AGENZIA DI VIAGGIO IN  
ATTUAZIONE DI QUANTO STABILITO DALL'ART 29 DEL DECRETO LEGISLATIVO  
206/2007.

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente**

#### **PREMESSO CHE**

- a. Il Decreto Legislativo n. 392/91, in attuazione della direttiva n. 82/470/CEE, nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, disciplinava i criteri per l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea per quanto concerne le attività di agente di viaggio;
- b. l'art. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 392/91 stabilivano le modalità attraverso le quali era possibile procedere al riconoscimento dei requisiti professionali sulla base delle esperienze professionali maturate;
- c. con Delibera 6381/1998 la Regione Campania ha attribuito agli Enti Provinciali per il Turismo della Regione Campania la valutazione della certificazione prodotta dai soggetti interessati sulla base delle modalità espressamente e tassativamente previste agli art. 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 392/91;
- d. Il Codice del turismo approvato il 23 maggio 2011 ha, tra l'altro, abrogato il Decreto Legislativo 392 del 23 novembre 1991;
- e. Con Delibera 289/2011 si è preso atto della succitata abrogazione ed è stata disposta la cessazione dell'efficacia delle procedure di cui alla menzionata Delibera 6381/1998 alla data del 24/06/2011;
- f. il decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, nella prospettiva della liberalizzazione delle attività economiche, prevede alla lettera b), la abrogazione delle norme *"che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite...nonché delle disposizioni che impediscono, condizionano o ritardano l'avvio di nuove attività economiche o l'ingresso di nuovi operatori economici ponendo un trattamento differenziato rispetto agli operatori già presenti sul mercato, operanti in contesti e condizioni analoghi, ovvero impediscono, limitano o condizionano l'offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici oppure limitano o condizionano le tutele dei consumatori nei loro confronti"*;
- g. l'articolo 3 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, statuisce che *"le Regioni, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge"* assumendo detto principio come *"principio fondamentale per lo sviluppo economico"*;

#### **PREMESSO altresì che**

- a. il D.lgs. 206/2007, nel recepire la direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, prevede che i cittadini degli Stati membri dell'UE possono esercitare una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali sia in forma stabile, che in regime di prestazione occasionale;
- b. l'art. 29 del D.lgs. 206/2007 ha stabilito le "Condizioni per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV", indicandole nel dettaglio;

#### **CONSIDERATO che**

- a. ai sensi dell'art. 14 bis della legge n. 11/2005 "nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale";
- b. con nota prot. 0859798 del 21/11/2012 il Settore Consulenza Legale e Documentazione della Regione Campania, stante l'abrogazione del decreto legislativo 392/91, ha espresso parere

favorevole in ordine alla possibilità di procedere al riconoscimento del requisito professionale acquisito attraverso l'esperienza maturata, assumendo come riferimento l'art. 29 del D.Lgs 206/2007;

**RITENUTO, pertanto che**

- a. nelle more dell'adozione di nuove disposizioni regionali che disciplinino le attività turistiche in conformità ai principi di liberalizzazione introdotti dalle norme nazionali e comunitarie, sia necessario garantire ai cittadini italiani pari opportunità rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea residenti stabiliti nel territorio nazionale;
- b. l'art. 29 del richiamato Decreto Legislativo 206/2007 detta la disciplina per il riconoscimento delle attività di cui alla Lista II dell'Allegato IV;
- c. gli Enti Provinciali per il Turismo, sulla base dell'esperienza maturata negli anni, risultano avere le competenze professionali ed organizzative tali da garantire una corretta attività istruttoria delle certificazioni prodotte dagli interessati per il riconoscimento della qualifica di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio in attuazione di quanto disposto dall'art. 29 del D.Lgs 206/2007.

**VISTI**

- a. gli artt. 3 e 117 Cost.;
- b. L. n. 217 /1983 in combinato disposto con il D.P.C.M. del 13 settembre 2002;
- c. 14 bis della legge n. 11/ 2005;
- d. D.lgs. 206/2007;
- e. D.lgs. 59/2010;
- f. D.lgs. 79/2011;
- g. D.L. n. 138/2011 convertito in L. n. 148/2011;
- h. il parere del Settore Consulenza Legale e Documentazione n. prot 0859798 del 21/11/2012

propone e la Giunta a voti unanimi;

**DELIBERA**

per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

1. attribuire agli Enti Provinciali per il Turismo della Regione Campania il compito di valutare la documentazione prodotta dai soggetti interessati al riconoscimento del titolo professionale di Direttore Tecnico di Agenzia di Viaggio sulla base dell'esperienza maturata, in attuazione di quanto stabilito dall'art 29 del Decreto Legislativo 206/2007;
2. di riservare agli Uffici della Giunta Regionale competenti per materia il rilascio dell'attestato comprovante il possesso dei requisiti tecnico-professionali e linguistici per l'espletamento delle funzioni di Direttore Tecnico di Agenzie di Viaggio e Turismo a coloro cui sia stata riconosciuta l'idoneità della certificazione prodotta ai sensi del Decreto Legislativo 206/2007;
3. di inviare il presente atto a:
  - 3.1. A.G.C. 13 "Turismo e Beni Culturali";
  - 3.2. Settore "Sviluppo e Promozione Turismo", per gli adempimenti consequenziali;
  - 3.3. Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione" per la pubblicazione sul B.U.R.C.